

CONTRATTO SUBAPPALTO
(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.)

TRA

LIMONTA SPORT SPA – con sede legale in C.so XXV Aprile 137/b – Erba - Codice Fiscale e Partita IVA 00354970139 , in persona del Dott. Francesco Lavorato – nato a Massa Marittima il 21/01/1969- in qualità di procuratore domiciliato per la carica presso la sede aziendale , che dichiara di avere i necessari poteri – e di seguito identificato come
APPALTATORE

E

C.O.P.P. di Guerrieri Filippo - con sede in Ascoli Piceno alla via D'Argillano 31 – pec amministrazione@pec.impresacopp.eu – c.f. GRRFPP70A03A462E in persona del Legale Rappresentante sig. Filippo Guerrieri domiciliato per la carica presso le sede aziendale, che dichiara di avere i necessari poteri – e di seguito identificato come
SUBAPPALTATORE

- 1. OGGETTO DEL CONTRATTO** : lavori di sbancamento, opere di sottofondo, lavori spogliatoi di categoria OG1
- 2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI** : COMUNE DI VENAROTTA - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE A. DI RIDOLFI –

3. CORRISPETTIVO

L'importo dei lavori è di Euro 135.000,00 oltre oneri di sicurezza pari ad Euro 2.700,00 inclusi - IVA a norma di legge da corrisponderci A 60 giorni dalla data di emissione dei SAL a fronte di presentazione di regolare fattura e previa verifica e accettazione da parte dell'Appaltatore. Si precisa che nel rispetto della normativa vigente le opere qui affidate in subappalto non sono state commissionate con un ribasso percentuale superiore al 20% rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.

La determinazione di detto prezzo è da intendersi a corpo , fissa e invariabile per tutta la durata del contratto e il subappaltatore dichiara sin d'ora di accettarla come equa e di non aver più nulla a pretendere nei confronti di Limonta Sport . Tale prezzo deve intendersi determinato dalle Parti. Le Parti, quindi, si danno reciproco atto che il prezzo rimarrà fisso e invariabile, nonostante il verificarsi di qualsiasi evento e, quindi, anche nel caso in cui si verificino aumenti dei prezzi di mercato dei materiali e dei costi della manodopera. E', pertanto, esclusa l'applicazione di cui all'art. 1664 c.c. avendo le Parti nella loro autonomia convenuto di escludere la rilevanza dell'eccessiva onerosità sopravvenuta di cui al predetto articolo. Le parti si danno reciproco atto che il presente contratto deve intendersi avente natura aleatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 c.c..

4. DURATA

Il presente incarico avrà durata 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di accettazione del subappalto , salvo eventi meteorologici e o condizioni atmosferiche avverse che dovranno opportunamente essere segnalate a Limonta Sport .

L'efficacia del presente contratto è subordinata all'autorizzazione della committente – nello specifico da parte dell'Ente appaltante Comune di Venarotta.

Le Parti convengono che il termine di durata qui previsto è inderogabile e, pertanto, il presente contratto non potrà in nessun caso prorogarsi tacitamente neppure per factia concludentia. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti e semprechè il ritardo sia imputabile alla

Subappaltatrice, verrà applicata nei suoi confronti, in coincidenza con gli stati di avanzamento dei lavori anche prima della contabilità definitiva, una penale di Euro 50,00/giorno

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

5. **PRESA VISIONE DEL CANTIERE:** Il subappaltatore dichiara di aver visionato la località dei lavori, delle strade di accesso, della possibilità di ottenere energia elettrica ed acqua potabile per il regolare funzionamento del cantiere, esaminati gli elaborati e i documenti tutti allegati del presente contratto che reputa sufficienti e necessari a dare una perfetta e regolare esecuzione dei lavori, ritiene di possedere le capacità tecniche, i requisiti di organizzazione di mezzi e di personale occorrenti per eseguire l'opera richiesta in ogni sua parte. Quindi, con il presente contratto si impegna a fornire tutti i materiali, le finiture, gli impianti e quant'altro dovesse essere necessario alla perfetta esecuzione dell'opera richiesta oltretutto a fornire tutte la necessaria assistenza a LS per lo svolgimento e la consegna dell'opera richiesta.

6. **ORGANIZZAZIONE:** Il subappaltatore dichiara di disporre di un'organizzazione propria di mezzi e di personale idonea all'esecuzione delle opere e di essere in grado di osservare tutte le disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro a cui è tenuta secondo le normative e le leggi vigenti. A tal preciso proposito l'appaltatrice dichiara ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 81/08 , e successive modifiche ed integrazioni di essere iscritta alla Cassa Edile della propria provincia; di essere iscritta alla Camera di Commercio, nonché di avere in essere regolari posizioni assicurative. Inoltre, il subappaltatore si impegna ad impiegare esclusivamente personale in regola con la normative italiane in materia giuslavoristica e dichiara di essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale.

7. **PIANO DI SICUREZZA:** Limonta Sport dichiara di aver redatto il piano generale di sicurezza, a norma dell'art.17 del Decreto D.Lgs n.81/08 . Il subappaltatore dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, di avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento, predisposto e di ritenere idoneo in relazione ai lavori da eseguire, assumendosi, in ogni caso, l'onere di tenere manlevata Limonta Sport da eventuali responsabilità civili connesse al corretto adempimento degli obblighi contenuti nel D.Lgs 81/08 . Il subappaltatore riconosce che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto D.Lgs 81/08 e nei piani di sicurezza costituisce grave inadempimento contrattuale, che legittima la sospensione dei lavori, nonché il risarcimento dei danni ed -in via cautelare - la sospensione dei pagamenti da parte di Limonta Sport . Il subappaltatore riconosce quale esclusivo onere l'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei propri lavoratori e, pertanto, in esplicita deroga a quanto contenuto nell'art. 1676 c.c. il subappaltatore si impegna sin d'ora a manlevare Limonta Sport da ogni ed eventuale richiesta e/ o da qualsiasi responsabilità per infortuni su lavoro che dovessero subire le sue maestranze e per qualsiasi danno che per colpa e o causa di dette maestranze potessero derivare a terzi nonché da qualsiasi colpa che dovesse essere mossa nei suoi confronti dai dipendenti della stessa.

Il subappaltatore è inoltre tenuto alla redazione del proprio piano operativo di sicurezza , che dovrà essere disponibile in cantiere oltre alla documentazione a corredo prevista dal Decreto D.Lgs 81/08 (durc aggiornato, dichiarazione organico medio, dichiarazione insussistenza controllo ai sensi del cc 2359 - certificato C.C.I.A.A. in corso di validità - elenco dipendenti e relative iscrizioni agli enti previdenziali -)

8. **ESECUZIONE DEI LAVORI** Il subappalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto e dei relativi eventuali allegati, che ne formano parte integrante. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

09. **VARIANTI** Non saranno ammesse opere in economia ed ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata per iscritto da Limonta Sport . Tale autorizzazione, perché diventi ordine esecutivo per il subappaltatore, dovrà contenere tutte le indicazioni tecniche necessarie, nonché la determinazione del prezzo delle opere indicate. Non saranno riconosciute e, quindi, pagate da LS opere in variante eseguite senza la preventiva autorizzazione da rilasciare secondo le modalità suesposte. Si precisa, inoltre, che, senza

l'autorizzazione di Limonta Sport , non potranno essere eseguite opere in variante ordinate direttamente da altri soggetti, neppure a seguito di accordo economico e diretto. Qualora dette opere dovessero ugualmente avere luogo, esse non saranno riconosciute da Limonta Sport . All'esecuzione di dette varianti non potranno essere imputati eventuali ritardi nella consegna delle opere oggetto del presente contratto.

10. SOSPENSIONE DEI LAVORI. È ammessa la sospensione dei lavori, solo se ordinata per iscritto da Limonta Sport , in caso di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

11. DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA E L'OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Il subappaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali e consuetudini inerenti la manodopera. In particolare, il subappaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se Cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano il subappaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed anche nell'ipotesi in cui abbia affidato alcuni lavori ad altre ditte.

12. PRESCRIZIONI DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA DEL CANTIERE Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

Si impegna inoltre nel rispetto della predetta legge ad indicare nelle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1 lettera u, del DLGS 81/2008, la data di assunzione e le relative autorizzazioni al subappalto.

Limonta Sport ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione per la Sicurezza e Codice Etico , conformemente a quanto indicato nell'art. 30 del D.Lgs 81/08. Il Modello ha lo scopo di prevenire i reati dovuti a violazione delle norme antinfortunistiche, e rappresenta un investimento nella tutela del lavoratore.

I processi di lavoro svolti da Limonta Sport saranno quindi periodicamente verificati e controllati, tramite appositi audit presso i cantieri , per garantire l'applicazione delle procedure e delle istruzioni di sicurezza, nonché l'efficacia di tutti i sistemi e di tutte le misure tecniche atte a preservare la salute e la sicurezza sul lavoro. Le violazioni riscontrate sono sanzionate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Il rispetto delle norme e delle procedure definite nel Modello Organizzativo sono condizione necessaria per intrattenere rapporti di lavoro con Limonta Sport.

13 - QUALITA' CONTROLLO E PROVENIENZA DEI MATERIALI

L'impresa SUBAPPALTATRICE deve assicurare che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti specificati nella documentazione tecnico – progettuale (computo metrico, elenco prezzi, disegni etc). Tutti i materiali dovranno essere sottoposti a controlli in accettazione prima di essere immessi nel processo produttivo e posti in opera a perfetta regola d'arte e idonei al servizio a cui sono destinati. Il tipo e l'estensione dei controlli svolti sul fornitore e sul prodotto approvvigionato dovranno essere correlati agli effetti che il prodotto acquistato può avere sulla realizzazione del prodotto o sul prodotto finale. Qualora la SUBAPPALTANTE o per essa la D.L., rifiutino dei materiali, ancorché messi in opera ritenendoli a proprio insindacabile giudizio per qualità, lavorazione o funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'opera e quindi non accettabili, la SUBAPPALTATRICE dovrà a propria cura e spese allontanarli da cantiere e sostituirli con altri conformi.

L'impresa subappaltatrice si impegna a rispettare le procedure operative di cantiere istituite da Limonta Sport spa nel rispetto del sistema qualità e ambiente UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004

14. **GARANZIA PER DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA** - Il subappaltatore è tenuto alla garanzia per le opere eseguite secondo quanto previsto agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

Il Subappaltatore dichiara e garantisce espressamente che tutte le opere eseguite in base ai documenti contrattuali, nel loro complesso ed in ogni singola parte saranno esenti da vizi, difetti, non conformità anche palesi e/o malfunzionamenti nella maniera piu' ampia e completa, per tutta la durata del periodo di garanzia.

Fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, durante il periodo di garanzia il subappaltatore si impegna a sostituire o se possibile rifare e mettere a punto nel minor tempo possibile a sua completa spesa e con il minimo pregiudizio per la funzionalità dell'opera, tutto quanto presentasse difetti o comunque non rispondesse ai requisiti di garanzia.

Nel caso in cui, a seguito del mancato tempestivo intervento, l'impresa appaltatrice fosse costretta a provvedere direttamente, il subappaltatore rimborserà all'impresa appaltatrice stessa tutte le spese sostenute per eliminare i difetti rilevati

15. **DLGS 136/10 DEL 13/08/2010** - L'impresa subappaltatrice dichiara di aver recepito il disposto di cui al Dlgs 136/10 del 13/08/2010 conformandosi alla disciplina prevista dallo stesso con il quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto.

**CODICI IDENTIFICATIVI DI GARA : 1. CIG 86813772EF
CUP C66E19000250005**

16. **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI TENTATIVI DI ESTORSIONE**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

17. **ACCORDI PRECEDENTI E MODIFICHE** Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo intervenuto tra le Parti sulla materia oggetto del contratto. Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto non saranno efficaci ove non siano state fatte per iscritto. L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dell'altra, in violazione delle disposizioni del presente contratto, non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti. La nullità di una clausola del presente contratto non implica nullità dell'intero accordo, neppure nel caso in cui tale clausola debba considerarsi essenziale.

18. **FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE** Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione saranno soggette all'Autorità Giudiziaria italiana e per esse sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo


Cologno al Serio, 22/07/2021

Limonta Sport S.p.A.
Francesco Lavorato



C.O.P.P di Filippo Guerrieri

C.O.P.P. di Guerrieri Filippo
Via d'Argillano, 31 - 63100 ASOLA (MC) (AP)
amministrazione@impresscopp.it
P.Iva: 01879960449



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli di cui all'Art. 1341 del codice civile le parti dichiarano di approvare per iscritto gli articoli di cui ai seguenti numeri: 3, 17, 18

Limonta Sport S.p.A.
Francesco Lavorato



C.O.P.P di Filippo Guerrieri

C.O.P.P. di Guerrieri Filippo
Via d'Argillano, 31 - 63100 ASOLA (MC) (AP)
amministrazione@impresscopp.it
P.Iva: 01879960449

